SEZIONE

N° 33

REG.GENERALE

N° 4385/2015

UDIENZA DEL

05/12/2016 ore 15:00

N° 33/2017

PRONUNCIATA IL:

5/12/2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

16 GEN. 2017

Il Segretario

Il Funzionario
(A. Cremisini)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**
DI **MILANO** SEZIONE **33**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**LABRUNA**	**SALVATORE**	**Presidente**
☐	**CRESPI**	**MONICA GIOVANNA MICA**	**Relatore**
☐	**BONAVOLONTA**	**LUIGI**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4385/2015
  depositato il 12/06/2015

- avverso la sentenza n. 664/2014 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VARESE
  contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE

proposto dall'appellante:

difeso da:
GAROFALO DOMENICO
C/O STUDIO GIUSEPPE COLUCCI
VIA PARINI 7 20100 MILANO MI

altre parti coinvolte:
AG. RISCOSSIONE VARESE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
PIAZZA REPUBBLICA ANG. VIA RAVASI 1 21100 VARESE VA

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° IRPEF-ALTRO 2010

COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI MILANO

REGISTRO APPELLI N. 4385/15

SEZIONE 33

CONCLUSIONI DELLE PARTI :

Per società appellante : accoglimento dell'appello e annullamento della cartella esattoriale e del ruolo con vittoria di spese :

Per DP di Varese : rigetto dell'appello con vittoria di spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia riguarda la notifica alla società in epigrafe della cartella esattoriale notificata a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi anno 2010 ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 con la quale è stato iscritto a ruolo l'importo di € 119.237,48 (comprensivo di interessi e sanzioni) dovuto titolo di Irpef per ritenute effettuate al dipendente ma non versate all'Erario .

La società impugnava la cartella sostenendo che le somme non erano dovute in considerazione del fatto che gli importi versati al dipendente non erano quelle indicate nel cedolino bensì quelle determinate in sede di accordo conciliativo intervenuto nel corso della causa di licenziamento del dirigente in questione .

I primi giudici respingevano il ricorso con la sentenza nr. 664/5/14 depositata in data 2/12/14 sul presupposto che le somme erogate al dipendente ingiustamente licenziato dovessero essere sottoposte a tassazione in quanto non riconducibili al danno emergente bensì al lucro cessante .

Avverso tale decisione propone appello rituale la società che insiste perché venga riconosciuta la natura risarcitoria , e pertanto non imponibile , delle somme erogate al dirigente come si evince dal verbale conciliativo del 26

ottobre 2011 per violazione e/o errata interpretazione dell'art. 6 del Tuir da parte dei primi giudici e sull'erronea individuazione del titolo di pagamento .
Si costituisce l'Ufficio che insiste per la conferma del primo deciso attesa la corretta qualificazione delle somme corrisposte al dirigente licenziato che trovano origine nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano nr. 5178 del 6/12/2009 laddove dispone la condanna al pagamento dell'indennità supplementare di € 202.366,06 oltre ad € 11.838,69 a titolo di differenza sul preavviso , somme corrisposte dalla società con il cedolino emesso nell'anno 2010 . Sottolinea come il successivo accordo conciliativo intervenuto nell'anno 2011 non comporta una diversa qualificazione delle somme versate al dipendente che , ribadisce , sono state esposte nel cedolino del 2010 e indicate nel modello 770 ma non sono state versate .
La trattazione della controversia avveniva come da processo verbale in atti .

MOTIVI

L'appello non è meritevole di accoglimento .

L'art. 6 del Tuir , nell'assimilare il risarcimento del danno per perdita di reddito al reddito sostituito, esclude dalla stessa nozione il risarcimento del danno per la parte destinata a reintegrare il patrimonio del percettore a seguito di perdite o spese sostenute, vale a dire il così detto danno emergente.

Lo stesso articolo del TUIR di contro assoggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche, come redditi perduti, i risarcimenti, o meglio gli indennizzi risarcitori, del lucro cessante in quanto veri e propri emolumenti sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell'evento

lesivo, ponendo una eccezione solo per quei risarcimenti dipendenti da invalidità permanente o morte.

Si osserva che ,con la sentenza 26385/2010, la Cassazione ha affermato "... il principio secondo cui l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d'acconto, atteso che, secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6 e 16, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente ed è, comunque, onere del contribuente dimostrare che l'indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio, perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2 (Cass. n. 360 del 2009; n. 3632 del 2006 e n. 18369 del 2005)...".

La Cassazione ha , dunque , affermato che, al fine di poter negare l'assoggettabilità ad Irpef di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che l'erogazione stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro, e se ciò non viene positivamente escluso, che l'erogazione stessa, in base

all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione o all'interruzione del rapporto di lavoro (Cass. nn. 16014/2004, 11501/2003, 11687/2002)..." (Cassazione 26385/2010).

L'unica possibilità di esenzione dal prelievo fiscale è la dimostrazione , da parte del contribuente , che l'erogazione di somme sia riferibile alla sola voce di " risarcimento puro " . Dalla documentazione in atti emerge , invero , il contrario e , in ogni caso , si deve ribadire che il titolo da esaminare al fine delle assoggettamento delle somme all'irpef non è l'atto conciliativo intervenuto solo nell'anno 2011 bensì la sentenza del Tribunale di Milano in base alla quale è stato emesso il cedolino per l'anno 2010 con le trattenute effettuate che sono state esposte anche nel Cud e nel modello 770 .

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo .

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Regionale respinge l'appello con condanna alla spese di lite in favore dell'Ufficio che si liquidano in complessivi € 1200,00(milleduecento) .

Così deciso in Milano il 5 dicembre 2016

IL RELATORE
Dott.ssa Monica Crespi

IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Labruna